

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Vi è richiesta di misure cautelari ex artt. 55 e 56 D.lgs. n. 104/2010

Ricorre il Sig. Riccardo Gambardella, nato a Nocera Inferiore il 7.11.1999, c.f.: GMBBRC99S07F912B, rappr.to e difeso giusta mandato redatto su foglio aggiunto al presente atto dall'Avv. Vincenzo Scarano (c.f.: SCRVCN75E09G230Y), ed elett.te domiciliato con questi in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30 (presso lo studio del Placidi); **l'Avv. Scarano, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di legge indica il numero di fax in 089825119 e l'indirizzo di posta elettronica certificata in avvscarano@pec.giuffre.it**

C O N T R O

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;

- COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappr.te p.t.

per l'annullamento, previa sospensione a) del provvedimento di inidoneità quale allievo Carabiniere in ferma quadriennale agli accertamenti psico-fisici adottato dalla Commissione Medica per gli accertamenti Psico-fisici e attitudinali nominata nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, datato 30.9.2019 e notificato in pari data; b) del verbale di accertamento psicofisico redatto dalla Commissione, non conosciuto; c) per quanto di ragione, del D.P.R. 17.12.2015 n. 207; d) per quanto di ragione, del D.M. 4.6.2014 contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; e) di ogni altro

atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.

f a t t o

Il ricorrente ha preso parte al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in particolare 1.139 posti riservati ai soggetti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, pubblicato nella G.U.R.I. – IV serie speciale n. 23 del 22.3.2019.

Il concorso, prevedeva a) una prova scritta di selezione, b) le prove di efficienza fisica c) l'accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica, d) accertamenti attitudinali, e) accertamenti della conoscenza lingua straniera nella prova facoltativa, f) valutazione titoli.

Superata la fase a), il ricorrente all'esito degli accertamenti psico-fisici, veniva giudicato inidoneo per **Piede piatto bilaterale** (lettera V punto 3), pertanto ritenuto non in possesso dei requisiti fisici previsti dall'art. 582 D.P.R. 17.12.2015 n. 207 e quindi escluso dalla selezione, con provvedimento notificato in data 30.9.2019.

Il provvedimento adottato, tuttavia è illegittimo e gravemente lesivo per il ricorrente, che si vede costretto a proporre gravame per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90, D.M. 4.6.2014 E S.M.I. ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Il provvedimento impugnato, in maniera laconica riporta che è stato riscontrato il *piede piatto bilaterale* in sede di visita e pertanto, quale conseguenza reca l'esclusione dalla procedura concorsuale per inidoneità, essendo la stessa, come prescritto nella direttiva tecnica del 2014, causa di esclusione.

Orbene, va osservato che il "piede piatto" costituisce un'alterazione della disposizione delle ossa del piede che ha come risultato l'assenza della convessità della volta plantare facendo sì che il piede appoggi al terreno con tutta la sua superficie.

Clinicamente, la caratteristica principale del piede piatto consiste in un aumento del fisiologico valgismo del retropiede (normalmente di 5°-7° circa) con conseguente riduzione della fisiologica altezza dell'arco plantare longitudinale e quindi un aumento dell'appoggio della volta plantare.

Tuttavia, tale valutazione, come rilevabile anche dal parere medico legale che supporta il presente ricorso, è del tutto errata e priva di approfondimenti tecnici.

Infatti, secondo quanto attestato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" – Unità Operativa di Ortopneumatologia in data 7.10.2019, in Salerno, " *Il paziente giunge a visita per controllo piede bilateralmente, riferendo pregresso intervento bilaterale I raggio per alluce valgo. Porta in visione esame RX che non evidenzia nulla di patologico. Si esegue controllo clinico valutando la deambulazione e lo schema del passo, il tono muscolare, lo status vasculo-nervoso ed anche la stazione sulle punte: nulla di patologico con il paziente che risulta idoneo all'adempimento di ogni attività ludico-sportiva ed ad ogni mansione*

lavorativa da un punto di vista della morfologia e funzione dell'arto inferiore in toto bilateralmente..

Pertanto, è evidente che la valutazione della Commissione tecnica sia illogica, nonché errata.

Ma vi è di più, giacché il D.M. 4.6.2014 (direttiva tecnica del Ministero della Difesa) richiede che vengano svolti specifici accertamenti.

Ora, il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice non rende noto il metodo utilizzato per procedere alla valutazione, né lo strumento adottato; la commissione, inoltre, non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici.

Nel caso di specie, la valutazione non reca l'indicazione del metodo applicato e le singole voci analizzate, ma indica il solo risultato finale; la valutazione operata, dunque, per un verso è errata (giacché, come attestato, insussistente è la condizione rilevata), per altro verso è illegittima, in quanto non reca l'indicazione del metodo seguito per la determinazione.

Per incidens, non sfugge di evidenziare che ben noto è il principio secondo cui l'accertamento effettuato in sede di concorso è irripetibile; tuttavia, l'erroneità del presupposto da cui muove il giudizio, vale a dire l'esistenza di una condizione patologica che invece non è affatto configurabile, impone la contestazione dell'operato della Commissione, sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Viepiù, mancando anche l'indicazione del criterio ed essendo evidente, dalla certificazione prodotta dal ricorrente, l'insussistenza del piede piatto bilaterale, perplessa appare la determinazione della commissione medica, che ha rapidamente liquidato la posizione del ricorrente con un provvedimento

gravissimo negli effetti.

Di qui la illegittimità della determinazione cui è addivenuta la Commissione medica esaminatrice, da censurarsi con l'annullamento.

Peraltro, come si evince dalla documentazione sanitaria prodotta, il ricorrente sarebbe risultato pienamente idoneo; la superficiale valutazione operata dalla Commissione ha condotto ad un esito sommario e gravemente lesivo, da censurarsi con l'annullamento.

II)- In via istruttoria, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, ivi compreso il verbale degli accertamenti psicofisici, con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

I s t a n z a c a u t e l a r e

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Il danno grave ed irreparabile consegue dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente vedrebbe così preclusa la possibilità di ottenere una concreta ed importante chance lavorativa e di realizzazione personale. Ciò viene ancor più rafforzato dal fatto che la insussistenza (come documentato) della incompatibilità del profilo sanitario, come invece opposto dalla Commissione medica, costituisce la causa esclusiva della perdita dell'opportunità lavorativa e la lesione del proprio bene della vita.

Le esigenze cautelari sono poi giustificate dalla prosecuzione del concorso e dalla prossima ultimazione, con la pubblicazione della graduatoria e l'incorporamento e pertanto dalla necessità di ottenere in tempi brevi opportuni provvedimenti che dispongano anche la ripetizione dell'esame

psico-fisico effettuato e/o una verifica della sussistenza del “*piede piatto bilaterale*”,

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010

È stata dimostrata, ai fini del *fumus*, con la certificazione prodotta, la erroneità della valutazione che ha condotto all'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Sotto il profilo del *periculum*, vertendo la fattispecie su rilievi di carattere prettamente tecnico ed essendo in fase di svolgimento la procedura concorsuale, data anche l'opportunità di rendere più celere definizione del giudizio e ad evitare situazioni di incertezza per un tempo relativamente lungo; considerato che nelle more della trattazione dell'istanza cautelare si aggraverebbe il pregiudizio per il ricorrente, con la definizione della procedura concorsuale e del successivo incorporamento e che a tale rischio potrebbe evviarsi, fino alla discussione dell'istanza cautelare, con l'adozione delle opportune misure cautelari provvisorie, ivi compresa la verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., tesa ad accertare, nel contraddittorio fra le parti, la sussistenza del “*piede piatto bilaterale*”, formula a S.E. il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

i s t a n z a

affinché voglia disporre le opportune misure cautelari provvisorie, ivi compresa la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a., atte ad effettuare la valutazione in contraddittorio di quanto contestato in ricorso, sino alla discussione della domanda cautelare.

Alla luce delle considerazioni svolte

p. q. m.

si conclude per l'accoglimento della domanda cautelare e del ricorso con le conseguenze di legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

avv. vincenzo scarano

Il sottoscritto avvocato Vincenzo Scarano, difensore del Sig. Riccardo Gambardella, dichiara che le copie digitali utilizzate per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, sono conformi all'originale nativo digitale.

Mercato S. Severino, 14.10.2019

avv. vincenzo scarano